

Proposte
Sessione 1860
N. 2





VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ecc, ecc,

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro della Marina

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo Unico

Al Nostro Ministro della Marina è autorizzato a presentare al parlamento un progetto di legge col quale si modificano alcune disposizioni della legge sull'avanzamento nell'Armata di Mare in data 4. Dicembre 1858.

Das Torino il 10. Giugno 1860.

C. Cavoni
h.

Signori

Dopo che fu posta in vigore la legge sull'avanzamento nell'armata di Mare nacque più fiato il dubbio se le condizioni di tempo ed di servizio a bordo, non che di comando di N.° Navi, imposte dal titolo 1.° pel progredire in carriera nello Stato Maggiore Generale, dovessero essere integralmente applicate agli Ufficiali Superiori che coprono le cariche di Sotto Direttori delle Macchine a Vapore, e del Materiale di Artiglieria.

Egli è vero che essi sono rivestiti di un grado in quello Stato Maggiore Generale, come vuole l'importanza del servizio, e la dignità della carica, ma egli è vero altresì che essi non ne farebbero a rigor di termine parte integrante, appartenendo piuttosto per ragione delle speciali loro funzioni alla Categ. che nel titolo 3.° della legge si distingue col particolare appellativo di Ufficiali applicati ai Servizi speciali della N.° Marina.

Che se si volessero applicar loro quelle condizioni, sarebbe mestieri che fossero di sovente imbarcati,

5/3

che venissero assunti al Comando di N.^o
Navi, e posti per tal modo in condizione
di poter acquistare i titoli cui ven-
no subordinate le promozioni degli
Ufficiali di Vascello.

Ma ciò ripugna alla specialità dei
servizi loro affidati, i quali esigono
una costante presenza a terra: ripugna
pure alle speciali cognizioni che de-
giono possedere, e per le quali la pra-
tica della navigazione non è necessa-
ria come negli altri nomini di mare.

D'altronde la esclusione loro da
ogni avanzamento in carriera non
parrebbe un vero nè equa nè morale,
e gravi sarebbero al certo i danni che
ne patirebbe il servizio Marittimo, av-
vegnachè gli nomini che dopo lun-
ghi e severi studj tecnici si dedi-
cheranno a quelle specialità di ser-
vizio, non si attenderebbero per non
assoggettarsi a così dura legge?

Preoccupato di questo stato di cose
il quale non presentando forse a primo
aspetto un carattere di gravità sfuggi-
tella perspicacia del legislatore,
ma che in pratica produce gl'
inconvenienti di cui ho fatta pa-
rola, e nello intendimento inoltre
di togliere ogni dubbiezza nell'ap-
plicazione della legge e rendere per
tal modo una meritata giustizia
agli Ufficiali che assai dequan-
te coprono dal lunga perza quelle
cariche, io ho creduto o Signori

M.

in una recente epoca bensì, ma quando il Parlamento non era ancora aperto alla presente sessione, di far sancire da S. M. un rescritto col quale si derogasse per gli Ufficiali addetti alle macchine a vapore ed al Materiale d'Artiglieria al principio sancito in una prima generale dalla legge per gli avvanziamenti degli Ufficiali di Nascello ed applicasse loro invece quello più largo e più generoso che la legge stessa prescrive per gli Ufficiali addetti ai servizi speciali della R. Marina, salvo a rappresentare l'emergente al potere legislativo nella più prossima circostanza.

Io compio quindi, o Signori, in oggi a quella riserva, ed ho l'onore di proporvi di convertire in legge le disposizioni di quel Rescritto.

Deggio però in questa circostanza rappresentarvi eziandio come se non l'assoluta impossibilità, la difficoltà almeno di adempiere alle condizioni di servizio di bordo e di comando si verificchi anche negli Ufficiali di Marina che sono destinati alle funzioni di Sotto Direttori degli Arsenalì ed incaricati dei Comandi dei Cantieri, ove l'interesse del servizio prescrive all'incirca a rimanere a lungo, nè possono talora, quando loro tocchino gli avvanziamenti, vantare gli anni di

navigazione e di comando di Navi
richiesti per aver diritto. Per queste
ragioni è in via di equità, io propor-
rei di sancire a loro riguardo il
principio che essi possano conseguire
le loro promozioni sino al grado
inclusivamente di Capitano di Na-
scello anche senza le condizioni an-
tidette, ma purchè in quella vice
continuo un servizio non interrotto
di quattro anni nell'esercizio delle
loro funzioni.

Neputerei inoltre conveniente che
fosse introdotta una essenziale mo-
dificazione nella parte della legge
che riguarda l'ammissione al N.
Servizio dei Capitani di 1.^a Classe
della Marina Mercantile quali
sottotenenti di Nascello.

L'articolo 13.^o al secondo capo
verso prescrive che essi non abbiano
ad essere accettati che quali ausilia-
ri, e che non possano ottenere l'ef-
fettività del grado, se non dopo aver
servito in tale qualità a bordo dei
bastimenti dello Stato per due
anni almeno.

Ma cotesta condizione allontana
ben di sovente gli esperti Capitani
Mercantili dall'attendere a quei
gradi, e dal concorrere così a sopperi-
re alle esigenze del servizio delle
Navi da guerra, esigenze che talora
si presentano emassime in circostan-
ze eccezionali, e di guerra guerreggia-
ta.

M

in cui le lacune nei quadri di Ufficiali di Vascello si rendono sensibilissime, e il più delle volte si possono altrimenti riempire.

Oltre ciò la Marina Mercantile viene ad essere quasi esclusa dall'onore di far parte di quella da Guerra, e rimane illuso il disposto della legge che assai opportunamente e molto provvedamente se la chiama. Parrebbe quindi saggio consiglio abrogare quelle disposizioni, ed ammettere per contro il principio che i Capitani di 1.^a Cl. della Marina Nazionale possano entrare a far parte dello Stato Maggiore Gen. della N.^a Marina col grado effettivo di sottotenente di Vascello, purché non abbiano ancora compiuto il 30.^{mo} anno di loro età, e subiscano con successo l'esame che sarà determinato.

Ragioni di servizio e di disciplina militare consigliano di limitare l'età utile a siffatte ammissioni a soli 30. anni. Oltre ciò sembrerebbe in vero poco conveniente di introdurre elementi troppo avanzati in età in una categoria che forma il primo grado negli Ufficiali di Vascello ^{di Marina} la massima parte provenendo dalla N.^a Scuola di Marina si trova ancora in sul fiore degli anni.

Mal a maggiore facilità che si porge ai Capitani della Marina Mercantile di entrare al Regio Servizio, mercede un grado effettivo



che più ve gli alletti conduce a rendere
più celere la promozione di Guardia
Marina di 1^a Classe al grado sudd.
di Sottotenente di Vascello, avvegnachè
altrimenti potrebbero talora sentirne
un troppo sensibile vantaggio nella
loro posizione, e nella carriera avvenire.

Io propono perciò di restringere
a soli 18. mesi il servizio di bordo
prescritto in due anni dall'art. 13.
della legge, e facendo per tal modo più
rapido il loro avanzamento, se ne ot-
terrebbe eziandio il vantaggio non
di avere in certi particolari circostanze
di avere maggiori elementi a cui ricor-
rere per un maggior numero di Uffi-
ciali di Vascello.

Queste modificazioni o signori che
a me son parute indispensabili e di
tutto interesse del N.º Servizio Marit-
timo formano il soggetto del breve
progetto di legge che io ho elaborato,
e che depongo sul banco della Presi-
denza per esser sottoposto alle sag-
gie vostre deliberazioni, non senza
facervene l'urgenza a motivo delle
eccezionali circostanze in cui ver-
sa il paese e dell'impulso che
deve avere la Marina dello Stato.

Progetto di legge

Art. 1.

Le condizioni di tempo e di servizio a bordo, non che di Comando di Navi dello Stato, stabilite dalla legge sull'arrangiamento nell'armata di Mare in data 24 Dicembre 1858. non saranno applicabili agli ufficiali di Vascello Sotto Direttori del Materiale d'Artiglieria, edelle Macchine a Vapore della R. Marina.

Gli arrangiamenti di essi ufficiali, limitati al grado inclusive di Capitano di Vascello saranno regolati giusta il disposto del 2.º alinea dell'art. 29. della citata legge.

Art. 2.

Gli Ufficiali di Vascello Sotto Direttori degli Arsenali, e Comandanti dei Cantieri nei quali non concorrano le condizioni contemplate negli Art. 15. 16. 17. di detta legge potranno essere promossi ai gradi superiori sino a quello di Capitano di Vascello incluso, purchè continuo 4. anni di non interrotto servizio nell'esercizio

Cabella

SESSIONE 1860

N° 53-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CAVALLINI C., MICHELINI A., CASARETTO, BERTI, ALVIGINI,
MONTICELLI, CABELLA, BOTTERO, VALERIO

sul progetto di legge presentato dal ministro della marina
nella tornata dell'11 giugno 1860.

Modificazioni alla legge intorno all'avanzamento dell'armata di mare
del 4 dicembre 1858.

Tornata del 18 giugno 1860

SIGNORI,

Con questo progetto di legge il Ministero vi propone alcune essenziali modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento dell'armata di mare. Le ragioni d'equità nella distribuzione dei gradi, e quelle che emergevano naturalmente dall'incremento della regia marina, in seguito alla nuova importanza dello Stato, come mossero il Ministero alla proposta, così decisero tutti gli uffizi della Camera ad accoglierla favorevolmente. Reso pertanto assai facile il compito della Commissione, essa starà contenta a dar ragione d'ogni articolo del progetto, notando i motivi che li fanno degni d'approvazione, e le leggieri mutazioni che ha creduto opportuno di proporre.

Art. 1. — Il titolo primo della legge 4 dicembre 1858 stabilisce che gli ufficiali di vascello non possono essere promossi da un grado inferiore al superiore se non dopo aver prestato servizio per un dato tempo a bordo d'un bastimento da guerra, nel grado inferiore. Gravi inconvenienti s'incontrarono nell'applicazione di questo titolo ai sotto-direttori del materiale d'artiglieria e delle macchine a vapore della regia marina ;

poichè, o gli ufficiali di vascello incaricati di queste funzioni, non potendo navigare, non erano promossi quando per anzianità loro spettava l'avanzamento, o se lasciavano le loro occupazioni in terra per prestar servizio a bordo ne nasceva il doppio pericolo che da una parte ne soffriva l'andamento di quegli speciali servizi loro affidati, e dall'altro che gli stessi ufficiali, a cagione del loro prolungato soggiorno a terra, fossero per mostrarsi meno atti al servizio di bordo, pel quale una pratica non interrotta è di suprema importanza. Colpito da queste ragioni il Ministero presentava alla firma del Re un decreto che porta la data del 4 aprile 1860, e che si compone testualmente delle parole stesse, le quali formano l'articolo primo del presente schema di legge, con l'aggiunta: *la conversione in legge del presente decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima Sessione.*

Con quest'articolo si provvede ai lamentati inconvenienti, e quindi gli ufficiali in esso contemplati saranno nell'avanzamento pareggiati agli ufficiali dell'esercito, tolto loro ogni obbligo di navigazione, e potranno così, senza soffrirne danno nella carriera, attendere assiduamente ai loro speciali servizi, con evidente vantaggio della marina, che ora più che mai si appoggia sopra i due importantissimi rami *artiglieria e macchine a vapore.*

Art. 2. — Ad un'altra categoria appartengono gli ufficiali di vascello, sotto-direttori degli arsenali e comandanti dei cantieri. A questi comandi non si destinano d'ordinario che ufficiali solo temporariamente distolti dalla navigazione, sia per motivi particolari da essi dipendenti e che non li fanno meno degni di riguardo, sia per motivi dipendenti dal servizio, per i quali non sarebbe giusto che fossero soggetti a ritardi nell'avanzamento. Ma la loro destinazione temporaria e non definitiva, come quella degli ufficiali dei quali si occupa l'articolo primo, chiedeva pure un diverso provvedimento.

Siccome il *maximum* del tempo richiesto per l'avanzamento da un grado all'altro, compresi gli anni di navigazione, è di anni 4, per essere nominato capitano di corvetta, mentre per le promozioni tra gli altri gradi non si richiedono che anni due e tre, così parve che per l'avanzamento dei sotto-direttori d'arsenale e comandanti di cantieri, che non trovansi esposti ai disagi e pericoli della navigazione, si dovesse fissare questo stesso *maximum* pel passaggio da qualunque grado al superiore, onde mantenere quella misura che nel modo più equo uguagliasse gli ufficiali che navigano sempre a coloro che temporariamente sostengono le accennate funzioni, e non impedisse agli uni di accettarle, agli altri di cessare volentieri da esse.

La breve aggiunta proposta a quest'articolo è semplicemente spiegativa.

Art. 4. — L'articolo 13 della legge sopracitata ammette i capitani di prima classe della marina mercantile a servire

nella marina militare con la *qualità* di sottotenenti di vascello *ausiliari*, ma senza poter ottenere l'effettività di quel grado se non dopo due anni di tal servizio a bordo dei bastimenti dello Stato e dopo aver sostenuto l'esame richiesto per gli ufficiali del grado stesso. Queste condizioni allontanarono finora i capitani della marina mercantile dall'entrare nel corpo degli ufficiali della regia marina, come quelle che, oltre al far loro perdere due anni, offendono doppiamente il loro amor proprio mettendoli in condizione precaria ed inferiore agli altri sottotenenti di vascello finchè rimangono *ausiliari*, e sottoponendoli ad esami i quali, almeno per la parte per la quale già furono approvati, devono naturalmente ripugnare a chi ebbe già la patente di capitano marittimo di prima classe, e forse fece, quale comandante di grossa nave, parecchi viaggi in mari lontani e difficili. Il bisogno d'aumentare il quadro della marina militare, non meno che il desiderio che la disposizione mostrata dalla legge stessa del 1858 di accettare nella regia marina i capitani della marina mercantile non fosse illusoria, inducevano il Ministero a studiare il modo di fare a detta legge quelle mutazioni che toccassero lo scopo, e ciò nell'atto stesso che numerosi capitani mercantili, i quali non avrebbero voluto offrire i loro servizi sotto l'impero di detta legge, si presentavano volenterosi a chiedere servizio dove essa fosse modificata.

La Commissione, spinta dal desiderio di facilitare a questi l'ingresso nel corpo della marina militare, avrebbe desiderato spingere fino agli anni 35 il termine utile per accettarli; ma, dietro le considerazioni esposte dal Ministero, limitò a 32 anni questo estremo limite. Persuasa poi che non si deve porre alcun ostacolo che possa allontanare i capitani di commercio dal presentarsi all'esame, con acconcie parole voleva che l'articolo 4 indicasse che essi non avrebbero a sostenere altri esami che quelli sulle materie speciali alla marina militare.

Art. 5. — Ad ovviare però che questa disposizione legislativa si renda nociva ai giovani che con lunghi e severi studi, non meno che con non lievi sacrifici delle proprie famiglie, attendono nel collegio di marina alla carriera militare marittima, l'articolo 5° stabilisce, mantenendo così un giusto equilibrio tra le due classi d'aspiranti al grado di sottotenenti di vascello, cioè i guardia-marina di prima classe e i capitani mercantili, che il servizio di bordo, richiesto ai guardia-marina per esser promossi sottotenenti di vascello, sia ridotto da due anni a diciotto mesi. In tal modo, resa più facile la promozione, ed essendo allargato il quadro dello stato maggiore generale della regia marina, come il Ministero si propone di fare prossimamente, non diminuirà l'allettamento ai giovinetti per dedicarsi alla nobile carriera della marina militare con lusinga di vedere da rapidi avanzamenti premiate le loro fatiche e la loro devozione alla patria.

Art. 5. — All'abrogazione dell'articolo 13 della legge 4 di-

(53-A)

l.
cembre 1858 la Commissione aggiunge quella del 3° alinea dell'articolo 22, il quale si riferisce al modo d'avanzamento dei sottotenenti *ausiliari*, che colla presente legge sarebbero aboliti.

Il grande interesse sempre dimostrato dal Parlamento per la marina militare, interesse che non può non essere di molto accresciuto dopo la formazione del nuovo regno, fanno sperare alla Commissione che voi vorrete, o signori, dare la vostra approvazione alle proposte disposizioni che ne hanno per iscopo il più pronto incremento e vantaggio, e quindi essa passa senza più a proporne la sanzione.

MONTICELLI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

Le condizioni di tempo e di servizio a bordo, non che di comando di navi dello Stato, stabilite dalla legge sull'avanzamento nell'armata di mare, in data 4 dicembre 1858, non saranno applicabili agli ufficiali di vascello, sotto-direttori del materiale d'artiglieria e delle macchine a vapore della regia marina.

Gli avanzamenti di essi ufficiali, limitati al grado inclusivamente di capitano di vascello, saranno regolati giusta il disposto del secondo alinea dell'art. 29 della citata legge.

~~Art. 2.~~

Gli ufficiali di vascello, sotto-direttori degli arsenali, e i comandanti nei cantieri, nei quali non concorrano le condizioni contemplate negli articoli 15, 16, 17 di detta legge, potranno essere promossi ai gradi superiori sino a quello di capitano di vascello incluso, purchè contino quattro anni di non interrotto servizio nell'esercizio di quelle funzioni.

~~Art. 3.~~

I guardia-marina di prima classe, i quali contino un servizio di bordo maggiore di 18 mesi compiuto in tale loro qualità, potranno esser promossi al grado di sottotenenti di vascello, sempre quando però subiscano con successo l'esame stabilito per esso grado.

~~Art. 4.~~

Allorquando le esigenze del servizio il richiedano, e non vi sieno in numero sufficiente guardie-marina di prima classe nelle condizioni contemplate nel precedente articolo, il Governo potrà ammettere nello stato maggior generale della regia marina capitani di prima classe mercantili nazionali nella qualità di sottotenenti di vascello effettivi, purchè non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di loro età ed abbiano superato l'esame che sarà determinato da apposito reale decreto.

~~Art. 5.~~

Rimane abrogato il disposto dell'art. 15 della legge sull'avanzamento nell'armata di mare sopracitata.

5
~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

Gli ufficiali di vascello, sotto-direttori degli arsenali, e i comandanti nei cantieri, nei quali non concorrano le condizioni contemplate negli articoli 15, 16, 17 di detta legge, potranno essere promossi ai gradi superiori sino a quello di capitano di vascello incluso, purchè contino quattro anni per ciascun grado di non interrotto servizio nell'esercizio di quelle funzioni.

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

Allorquando le esigenze del servizio il richiedano, e non vi sieno in numero sufficiente guardie-marina di prima classe nelle condizioni contemplate nel precedente articolo, il Governo potrà ammettere nello stato maggiore-generale della regia marina capitani di prima classe mercantili nazionali nella qualità di sottotenenti di vascello effettivi, purchè non abbiano ancora compiuto il trentesimosecondo anno di loro età ed abbiano superato l'esame sulle materie speciali della marina militare, che sarà determinato da apposito reale decreto.

~~Art. 5.~~

Sono abrogati l'art. 15 e il terzo capoverso dell'art. 22 della legge sull'avanzamento dell'armata di mare sopracitata.

Approvato nella Camera del 20. Giugno 1860.

Pellati